



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area dei Servizi ai cittadini

Settore socio educativo - Politiche giovanili del lavoro

Servizio Welfare Casa - Gestione amministrativa del patrimonio

Servizio Welfare Casa

AVVISO PUBBLICO

RELATIVO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2024

**A FAVORE DEI NUCLEI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
IN CONDIZIONI DI INDIGENZA O DI COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA**

(ai sensi del Regolamento regionale 10 ottobre 2019, n. 11 e s.m.i.)

aperto dal 31 ottobre al 2 dicembre 2024

VISTI i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO l'art. 25, commi 2 e 3, della Legge regionale Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 e s.m.i. "*Disciplina regionale dei servizi abitativi*";

VISTO il Regolamento regionale Lombardia 4 agosto 2017, n. 4 e s.m.i. "*Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale dell'accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici*";

VISTO il Regolamento regionale Lombardia 10 ottobre 2019, n. 11 e s.m.i. "*Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o comprovate difficoltà economiche...*";

VISTA la determina n. 1703 del 29.10.2024 di approvazione del presente Avviso pubblico;

Il Comune di Sesto San Giovanni, per l'anno 2024,

RENDE NOTO

che è indetto il presente bando di erogazione del contributo di solidarietà regionale finalizzato a sostenere la locazione sociale dei servizi abitativi pubblici nei limiti delle risorse regionali stanziare con D.G.R. n. XII/2563/2024 ed accertate con determina dirigenziale n. 1453 del 25.09.2024.

Le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale di solidarietà sono disciplinate in osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 10 ottobre 2019, n. 11.

Art. 1 - FINALITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, diretto a sostenere:

- a. l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'art. 23, comma 3, della Legge regionale n. 16/2016 e s.m.i.;
- b. gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche;

Il contributo regionale di solidarietà è diretto a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché la sostenibilità dei servizi abitativi pubblici, nei limiti delle risorse annuali disponibili.

Art. 2 - BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale di solidarietà è diretto a sostenere le seguenti categorie sociali:

- a)** nuclei familiari in condizioni di indigenza che hanno ottenuto l'assegnazione di un servizio abitativo pubblico (SAP);
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i sono considerati nuclei familiari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE;
- b)** nuclei familiari assegnatari di un servizio abitativo pubblico che si trovino in condizioni di comprovate difficoltà economiche;

Nei confronti dei nuclei di cui alla lettera a) del presente articolo operano le disposizioni dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 11/2019 e s.m.i. in materia di sospensione o decadenza dal beneficio del contributo laddove si verificano le circostanze prescritte dalla normativa regionale.

I nuclei familiari di cui alla lettera b), devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento regionale n. 11/2019 e s.m.i. ai fini del riconoscimento della misura di sostegno.

Art. 3 – FINALITA' DELLA MISURA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Per i nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui alla lettera a) dell'art. 2, la misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, è finalizzata alla copertura del canone di locazione e dei servizi a rimborso.

L'entità del contributo è stabilita in un valore economico annuo non superiore ad euro **1.850,00=**, ed è riconosciuto per un periodo di 36 (trentasei) mesi ex art. 3, commi 1, 3 e 4, del Regolamento regionale n. 11/2019 e s.m.i..

Per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche di cui alla lettera b) dell'art. 2, la misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, è diretta a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici.

Il contributo ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento, nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.

L'entità del contributo è stabilita in un valore economico annuo non superiore ad euro **2.700,00=**.

L'erogazione del contributo di solidarietà regionale è subordinata alla disponibilità delle risorse regionali stanziare e al numero delle istanze ammesse al beneficio della misura.

Art. 4 - REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 11/2019 e s.m.i. il contributo è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni, in condizioni di comprovate difficoltà economiche, che, alla data del presente Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza ai sensi dell'art. 31, della legge regionale n. 27/2009;
- b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico (SAP);
- c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a **9.360,00= euro**;
- d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1, dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i. o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo art. 25;
- e) possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del Regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i., come di seguito riportato:

Numero componenti maggiorenni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (in euro)
1	1,00	22.000,00
2	1,57	23.850,00
3	2,04	26.200,00
4	2,46	28.300,00
5	2,85	30.250,00
6	3,20	32.000,00

I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale 11/2019 se, al termine del periodo di trentasei mesi previsto dall'articolo 3, comma 4 del medesimo regolamento, risultano in possesso dei requisiti di sopra indicati e previsti per i nuclei in condizioni di comprovate difficoltà economiche.

Art. 5 - MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, potranno presentare richiesta di contributo secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso, **dal 31 ottobre 2024 al 2 dicembre 2024**.

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà, potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- a. direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Sesto San Giovanni sito in piazza della Resistenza n. 20, rispettando gli orari di apertura al pubblico dello stesso ufficio (**e previa prenotazione obbligatoria**) al seguente link:

<https://sestosg.net/servizi/presentare-una-richiesta-al-protocollo/>;

b. a mezzo pec al seguente indirizzo: welfarecasa.sestosg@pec.actalis.it

Qualora l'invio a mezzo pec dell'istanza avvenga correttamente, il sistema invierà alla pec del mittente/istante la ricevuta e il numero di avvenuta protocollazione;

N.B. Le domande inviate all'indirizzo pec del Comune da indirizzi di posta elettronica non certificata saranno escluse.

c. a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrando l'istanza al seguente indirizzo: Comune di Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) e con la seguente dizione:

"Domanda di contributo di solidarietà regionale per l'anno 2024 a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovata difficoltà economica"

Per le istanze di contributo pervenute a mezzo del servizio postale farà fede il timbro recante la data e l'orario apposto dall'ufficio accettante del Comune, ai fini del rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande. Il Comune, è pertanto, esonerato da ogni responsabilità conseguente, anche nei casi di forza maggiore o fortuito, per il mancato ricevimento delle domande, rimanendo a carico del mittente i rischi derivanti dal mancato recapito;

d. a mezzo e-mail all'indirizzo protocollo@sestosg.net. Se la protocollazione avviene correttamente si riceverà sulla propria mail una ricevuta di protocollazione.

Ai fini della presentazione della domanda di contributo, si precisa che alla stessa istanza dovrà essere allegato l'ISEE del richiedente in corso di validità che dovrà avere un **valore inferiore ad euro 9.360,00=.**

L'allegazione dell'ISEE è fondamentale ai fini dell'accoglimento della domanda e la cui mancata produzione comporterà il rigetto della stessa domanda.

In tale ipotesi troverà applicazione l'art. 10bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 5.1 – Cause di esclusione e di non ammissibilità della domanda alla misura del contributo

Saranno esclusi dall'assegnazione del beneficio del contributo di solidarietà:

- a) le domande pervenute oltre la data di scadenza prevista per la loro presentazione, così come fissata nel presente Avviso;
- b) le domande pervenute con mezzi diversi da quelli descritti all'art. 5;
- c) le domande presentate da nuclei che non risultino in possesso dei requisiti indicati all'art. 4 del presente avviso, così come prescritte all'art. 6, del Regolamento regionale n. 11/2019 e s.m.i.;
- d) i nuclei richiedenti il beneficio ove si accerti il rilascio di dichiarazioni mendaci, anche in sede di aggiornamento dell'anagrafe utenza, ovvero la produzione di documenti falsi;

Art. 6 - ASSEGNAZIONE E GESTIONE

L'assegnazione e gestione del contributo di solidarietà spetta al Responsabile del procedimento e al Nucleo di valutazione tecnico, composto da personale con esperienza in materia di politiche abitative e sociali.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento procederà a curare l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il presente procedimento di assegnazione del contributo. Il responsabile del procedimento potrà far parte del Nucleo di valutazione tecnico.

L'approvazione della graduatoria dei beneficiari è riservata al Dirigente del Settore competente, come prescritto al successivo articolo 6.2.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2019 e s.m.i. è istituito, senza alcun onere per l'ente, un Nucleo di valutazione tecnico che procederà, ai sensi del comma 4, dello stesso articolo a:

- a. determinare l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di euro 1.850,00=, tenendo conto anche di eventuali bonus sociali erogati direttamente all'assegnatario per le utenze condominiali;
- b. verificare, per i nuclei assegnatari in comprovate condizioni di difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà prescritte all'art. 4 del presente avviso e provvedere alla valutazione delle domande sulla base dei criteri di cui al presente bando;
- c. determinare, nel rispetto del limite massimo di euro 2.700,00=, l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nonché del pagamento anche parziale, del canone di locazione e dell'adesione ai piani rientro dal debito contratto, tenuto conto di eventuali bonus sociali erogati direttamente all'assegnatario per le utenze condominiali;
- d. predisporre l'elenco dei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
- e. trasmettere al Responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere a), b) e c), contenente gli elenchi di cui alla lettera d).

Il Responsabile del procedimento, sulla base della relazione tecnica trasmessa dal Nucleo di valutazione procederà ad:

- a. assegnare il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di indigenza;
- b. approvare annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 6.1 – Criteri di valutazione delle domande

Nell'ambito della determinazione dell'importo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. a), del presente Avviso, procederà ad assegnare, fermo restando eventuali bonus sociali percepiti dall'assegnatario, un contributo finalizzato a coprire il canone di locazione e dei servizi a rimborso (costi di locazione sociale) relativi all'anno di riferimento (anno 2024), in un importo non inferiore ad € 1.850,00=.

Per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche, il Nucleo di valutazione tecnico, verificata la sussistenza del possesso dei requisiti, procederà a determinare l'importo di contributo da assegnare sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale.

Il Nucleo di valutazione tecnico ha facoltà di tenere conto, in sede di determinazione del contributo da assegnare ai nuclei in comprovate difficoltà economiche, altresì del pagamento, anche parziale, della locazione e dell'adesione a piani di rientro dal debito,

considerando in tale caso eventuali bonus sociali erogati direttamente all'assegnatario per le utenze condominiali.

Il Nucleo di valutazione si avvale discrezionalmente di tale facoltà ove ricorra la sufficienza della disponibilità delle risorse economiche stanziata dalla Regione.

Nella determinazione del contributo di solidarietà, sia per i nuclei familiari in condizioni di indigenza e sia per i nuclei familiari, assegnatari dei servizi abitativi pubblici, il Nucleo di valutazione tecnico prenderà in considerazione eventuali crediti vantati dai nuclei nei confronti del Comune, in virtù di precedenti contribuzioni, ed eventuali debiti degli stessi verso l'Ente comunale maturati nei precedenti anni per mancata corresponsione delle spese di servizi a rimborso.

Qualora sussistano rapporti di credito e debito, il Nucleo di valutazione tecnico procederà a determinare l'importo di contributo al netto di tali posizioni attive e passive.

Si precisa che detti criteri di valutazione sono stati, altresì, sottoposti a controllo della Regione Lombardia, in data 27 giugno 2024, in ottemperanza all'art. 8, comma 1 del RR 11/2019. Gli stessi sono stati confermati positivamente dall'Ente regionale.

Art. 6.2. – Approvazione graduatoria dei beneficiari

Il Responsabile del procedimento, ricevuta la relazione tecnica e la graduatoria dei beneficiari del contributo da parte del Nucleo di valutazione tecnico, proporrà al Dirigente del Settore competente l'approvazione mediante adozione di un provvedimento finale ex art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Successivamente all'approvazione definitiva, la graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni in via riservata dei dati personali e nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7 - CONTROLLI

Il Comune di Sesto San Giovanni, ente erogatore del contributo, potrà svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, conseguentemente, il possesso del requisito al beneficio.

Qualora dai controlli emergano contenuti non veritieri o documentazioni false, al dichiarante non sarà erogato il contributo e si procederà a segnalarlo alle autorità competenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali e delle leggi speciali in materia ex art. 76, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il contributo è revocato d'ufficio ove si accerti l'insussistenza delle condizioni che legittimino l'assegnazione del beneficio. In tale caso, il Comune procede al recupero della somma, laddove erogata, gravata altresì dagli interessi legali.

I controlli sono espletati in collaborazioni con le altre competenti Amministrazioni pubbliche.

Art. 8 - PUBBLICAZIONI

Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., e art. 7, comma 3, del Regolamento regionale 10 ottobre 2019, n. 11 e s.m.i., il presente Avviso è pubblicato all'albo pretorio on - line e sul sito istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni www.sestosg.net.

Art. 9 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Le disposizioni di cui al presente Avviso ed ogni documentazione allegata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente procedimento di assegnazione del contributo di solidarietà regionale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla disciplina del Regolamento regionale 10 ottobre 2019, n. 11 e s.m.i., alla Legge regionale Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 e s.m.i. e al Regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 e s.m.i..

Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosalinda Spina, EQ Responsabile del Servizio Welfare casa - Gestione amministrativa del patrimonio.

L'unità organizzativa competente alla quale rivolgere informazioni in merito al presente procedimento amministrativo è il Servizio Welfare Casa che rispetta i seguenti orari di ricevimento telefonico: tel. 02-24968930 – il lunedì e il venerdì, dalle ore 9:30 alle 11:00; e-mail agenziacasa@sestosg.net; pec: welfarecasa.sestosg@pec.actalis.it

Art. 11 – INFORMAZIONI

Avverso il presente Avviso pubblico è possibile proporre ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente ex art. 41 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione ex artt. 8 e 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i..

Art. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati:

- i dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- saranno trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documento di identificazione, permesso di soggiorno, codice alloggio, ISEE e DSU necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali, nonché tutti i dati di cui alla documentazione allegata al presente avviso al quale si rinvia con specifica attenzione e approvazione ai fini del trattamento dei dati personali;
- i dati personali saranno trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla seguente fonti normative Regolamento regionale Lombardia 10 ottobre 2019, n. 11 e s.m.i.; Legge Regionale Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 e s.m.i. e Regolamento regionale Lombardia 4 agosto 2017, n. 4 e s.m.i.;
- i dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: l'assolvimento degli obblighi di legge nell'ambito del procedimento di assegnazione ed erogazione del contributo di solidarietà, nonché delle attività ad esse correlate e conseguenti;
- i dati personali saranno forniti dai concorrenti per la partecipazione al procedimento di assegnazione ed erogazione del contributo di solidarietà stanziato dalla Regione Lombardia, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa vigente;
- non è previsto alcun trasferimento dei dati all'estero;
- I dati personali verranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono stati trattati o a quello necessario all'adempimento degli

obblighi normativi, al termine del quale saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici (piattaforme dell'Agenzia delle Entrate, INPS, etc);
- il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco *pro-tempore*;
- contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net;
- Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net
- l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, (portabilità solo nei casi stabiliti dall'art. 20), come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco *pro-tempore* - specifica richiesta, corredata da copia di un documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o a mezzo posta racc. a/r o mezzo e-mail tramite Pec, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it
- l'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Sesto San Giovanni, 30 ottobre 2024

L'EQ Responsabile
del Servizio Welfare casa – Gestione amministrativa del patrimonio
Dott.ssa Rosalinda Spina